



CITTA' DI CASSANO D'ADDA

Città metropolitana di Milano

Ordinanza nr. 54 del 10/04/2026

SETTORE 6. GOVERNO DEL TERRITORIO E AMBIENTE

OGGETTO:

ORDINANZA PER IL CONTENIMENTO DELLA ZANZARA TIGRE - ANNO 2026

SINDACO

RILEVATO che da diversi anni il problema della zanzara tigre si è manifestato su tutto il territorio comunale provocando disagio e fastidio per tutta la cittadinanza e considerato che le zanzare possono essere veicolo di pericolose malattie;

DATO ATTO che il Comune interviene con misure preventive sulle aree pubbliche di propria competenza;

CONSIDERATO che per contenere la proliferazione della zanzara tigre "Aedes Albopictus" e delle altre specie di zanzara occorre attivare una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale, da estendersi necessariamente anche alle aree di proprietà privata, al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa mirata al contenimento del fenomeno, rallentando l'espansione dei focolai;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus);

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "*Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025*", la cui validità è prorogata sino al 31 dicembre 2026;

DATO ATTO che, a livello nazionale, dall'inizio di giugno 2022, come confermato dal Ministro della Salute, è stato segnalato un incremento dei casi di infezione da [West Nile Virus](#) (WNV) nell'uomo;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare;

RILEVATO che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

CONSIDERATO che la zanzara "Aedes Albopictus" ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati alla sua presenza;

RILEVATO che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove

depongono le uova, quali ad esempio: tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti, dei fiori ed annaffiatori;

RAVVISATA la necessità di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche sulle aree private con interventi larvicidi, in quanto gli interventi adulticidi risultano parzialmente inefficaci e solo integrativi per situazioni particolari;

CONSIDERATO che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

VISTA la circolare del Ministero della salute prot. n. 20115 del 16.06.2015 avente per oggetto "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia";

VISTA la nota di Regione Lombardia assunta al protocollo comunale al n. 12173 del 20/03/2025 avente per oggetto "*Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche. Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori.*";

CONSIDERATA pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e preservare la salute e l'igiene pubblica dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione;

DATO ATTO che congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede, in collaborazione con l'Azienda di Tutela della Salute competente per il territorio, a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

DATO ATTO che sulla presente autorizzazione è stato rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante, nella fase preventiva della formazione dell'atto stesso, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa da parte del Responsabile del Settore 6. Governo del Territorio e Ambiente ai sensi e per gli effetti dall'art. 147-bis del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTI:

- il R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265,
- la L. del 23/12/78 n. 833,
- il D.L. del 4.12.1993 n. 496,
- il Regolamento di Igiene della Regione Lombardia.

RICHIAMATO l'art. 50, comma 3, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, e s.m.i., ed accertati pertanto i propri poteri,

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

A tutta la **cittadinanza** di mettere in atto **misure preventive** per la **lotta alla diffusione della zanzara tigre** sul territorio comunale, con particolare attenzione al periodo compreso tra il **10 Aprile 2026** ed il **31 ottobre 2026** e comunque per tutto l'anno 2026, in cui devono essere eseguiti opportuni interventi di disinfestazione, a cura e spese dei proprietari degli edifici e dei terreni o di

chi ne abbia effettiva disponibilità, rispettando le seguenti modalità:

- **trattamenti di disinfestazione “larvicida”** al raggiungimento delle temperature delle acque stagnanti uguali o superiori a 10 gradi, in via continuativa, in funzione delle condizioni meteorologiche. La periodicità dovrà essere congruente alla tipologia del prodotto utilizzato e praticato dopo ogni pioggia;
- **interventi “adulticidi”**, a completamento della lotta larvicida, sia nel periodo invernale contro le femmine svernanti, sia nel periodo estivo nei casi di maggiore e insopportabile presenza della specie in aree circoscritte, con prodotti che, pur essendo di efficacia limitata nel tempo per la loro termolabilità, abbiano un alto potere abbattente sugli insetti bersaglio e bassissima tossicità per l’uomo e gli animali superiori;

In particolare:

A tutti i cittadini di:

1. **trattare** l’acqua presente nei tombini e caditoie, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche situati negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida conservando la documentazione dei prodotti usati o l’attestazione dell’avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa procedere alla chiusura degli stessi tombini, caditoie, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizione di integrità;
2. **evitare** l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana (es. copertoni, bottiglie, sottovasi di piante) e simili ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
3. **evitare** la formazione di raccolte d’acqua in luoghi poco accessibili o nascosti quali cantine sotterranee, intercapedini;
4. **procedere** allo svuotamento dei contenitori con acqua stagnante, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, e successivamente alla loro accurata pulizia e, se possibile, chiusura ermetica con teli plastici, zanzariere o coperchi a tenuta; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappe inserite nel sistema regionale di monitoraggio;
5. **svuotare** contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici e annaffiatori settimanalmente, con divieto di svuotamento nei tombini;
6. **introdurre** nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come, ad esempio, pesci rossi e gambusia ecc);
7. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
8. **pulire** periodicamente le grondaie per favorire il deflusso delle acque piovane ed evitare così eventuali ristagni; assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare la raccolta di acqua stagnante anche temporaneamente;
9. **provvedere** al taglio periodico dell’erba nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive;

Agli amministratori condominiali di:

1. **trattare** l’acqua presente nei tombini e caditoie, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche situati negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione dei prodotti usati o l’attestazione dell’avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa procedere alla chiusura degli stessi tombini, caditoie, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in

condizione di integrità;

2. **segnalare ed informare** i condomini e le ditte appaltatrici della pulizia degli stabili affinché:
 - a. non vengano abbandonati oggetti e contenitori di qualsiasi natura o dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi ed all'interno delle abitazioni;
 - b. procedano allo svuotamento dei contenitori con acqua stagnante, e successivamente alla loro accurata pulizia e, se possibile, chiusura ermetica con teli plastici, zanzariere o coperchi a tenuta;
 - c. vuotino contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, settimanalmente, con divieto di svuotamento nei tombini;
3. **introdurre** nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio pesci rossi, gambusia, ecc.);
4. **assicurare** lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare la raccolta di acqua stagnante anche temporaneamente;
5. **provvedere** al taglio periodico dell'erba nei cortili, nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive.

Ai soggetti pubblici e privati gestori dei corsi d'acqua, scarpate ferroviarie, cigli stradali di:

1. **curare** la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
2. **mantenere** le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;
3. **mantenere** le aree libere da eventuali sterpaglie.

Alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo di:

1. **curare** lo stato di efficienza di tutti gli impianti e depositi utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, i suddetti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti larvicidi e adulticidi.

A tutti i conduttori di orti:

1. **eseguire** annaffiature dirette tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta o con rete a zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi o bidoni di acqua.

Ai proprietari e responsabili di depositi ed attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero di:

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte di acqua, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe ed avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia ed altri;
2. **assicurare**, nei riguardi di materiali stoccati all'aperto per i quali siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione di potenziali focolai larvali da praticare ogni 15/30 giorni a seconda del prodotto utilizzato.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in genere di:

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al

coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;

2. **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico – sanitario;
3. **provvedere** alla disinfestazione dell'acqua contenuta nei copertoni qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
4. **non consegnare** copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

Ai responsabili dei cantieri di:

1. **evitare** raccolte idriche in bidoni ed altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte con accumulo d'acqua;
3. **provvedere** in caso di sospensione dell'attività del cantiere alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte con accumulo di acque meteoriche;

All'interno dei cimiteri:

1. **riempire** con sabbia umida i vasi portafiori, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, anche per appesantire i vasi di fiori finti;
2. **introdurre** nei contenitori d'acqua che non possono essere rimossi e svuotati (sottovasi, vasi portafiori nei cimiteri) filamenti di rame in ragione di almeno 20/30 grammi per litro,
3. **rovesciare** frequentemente, per terra e non nei tombini, l'acqua dei portafiori, dei sottovasi, di altri contenitori.

VIETA

SIA SU SUOLO PUBBLICO CHE QUELLO PRIVATO, DI PRODURRE O MANTENERE RISTAGNI D'ACQUA, POZZI, POZZETTI FOGNARI, CISTERNE, RECIPIENTI CONTENENTI ACQUA O COMUNQUE RACCOLTE DI ACQUE PERMANENTI SENZA UNA DIFESA CHE IMPEDISCA LO SVILUPPO DI ZANZARE E SENZA SOTTOPORLI A PERIODICI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE.

CONSIGLIA DI

- mantenere puliti e rasati i prati ed i giardini eliminando le sterpaglie;
- pulire e trattare bene i vasi prima di ritirarli all'interno durante i periodi freddi per eliminare le uova invernali eventualmente presenti;
- annaffiare il prato in orario notturno e non serale o diurno;
- eliminare l'acqua dagli evaporatori dei caloriferi, quando l'impianto è spento, e dai condizionatori d'aria
- installare zanzariere alle finestre per ridurre l'ingresso delle zanzare nel periodo estivo;
- chiudere le porte, le finestre ed i canali di areazione che collegano i locali caldaia, le cantine i box o altro con l'esterno a fine stagione estiva o applicare le zanzariere;
- raccomandare ai vicini e conoscenti l'osservanza dei consigli soprariportati;

PRECISA CHE

La programmazione ed esecuzione degli interventi larvicidi e adulticidi dovranno essere conformi a quanto indicato nelle istruzioni dei prodotti prescelti, di sintesi o biologici, inoltre sono condizionate dal controllo della proliferazione delle zanzare;

Altresì deve essere seguito il rispetto scrupoloso della posologia prevista per il relativo principio attivo, che ne stabilisce la concentrazione, la tempistica e le modalità di somministrazione, nonché l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione personale durante lo svolgimento delle operazioni di disinfestazione.

VIETA

ai sensi della normativa vigente, di effettuare **trattamenti antiparassitari** (interventi adulticidi) nei periodi di fioritura e comunque nei mesi di aprile, maggio e giugno, in virtù della necessità universalmente riconosciuta di **preservare le api** e l'importanza del relativo bottinamento sulle fioriture presenti sul territorio comunale,

CHIEDE

A tutti gli amministratori condominiali degli stabili siti sul territorio di Cassano d'Adda (MI), **dichiarazione autocertificata di aver provveduto per i propri condomini di aver stipulato contratto per gli interventi di disinfestazione larvicida** con idonea ditta per il contenimento delle zanzare nelle aree condominiali, corredato dalla calendarizzazione degli interventi previsti per l'anno in corso.

Tale documentazione dovrà essere inviata via PEC:

protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it

entro il prossimo 15 Aprile 2026

Gli Amministratori condominiali dovranno altresì conservare tutta la documentazione relativa ai prodotti utilizzati e l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese, che dovrà essere esibita su semplice richiesta del personale incaricato all'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

che la sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali), sia determinata da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00;

che il Corpo di Polizia Locale di Cassano d'Adda, il Servizio Ambiente e l'ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento di Prevenzione – Servizio igiene e sanità pubblica provvedano alla vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento ed all'irrogazione delle sanzioni, per quanto di competenza;

che la presente ordinanza abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra il 1 Aprile e il 31/12/2026, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni, in presenza di rilevanti scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti climatici in corso.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Maurizio Ferruccio Bianchi responsabile del Settore 6. Governo del Territorio e Ambiente.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

AVVISA

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7.08.1990 contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso: al T.A.R. LOMBARDIA entro e non oltre i 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso e in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Del presente provvedimento **dispone**:

- l'invio di copia della presente ordinanza al Corpo di Polizia Locale, al Servizio Ambiente e

all'ATS Milano Città Metropolitana, Dipartimento di Prevenzione, Servizio igiene e sanità pubblica, affinché vigilino che venga rispettato codesto atto;

- di rendere noto alla cittadinanza, tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cassano d'Adda, per tutto il tempo di validità del presente provvedimento ai sensi della Legge del 23/12/1978 n. 833 e s.m.i., nonché con pubblicazione sul sito e sui Social Network del Comune, e tramite l'invio di newsletter, nonché ulteriori forme che venissero individuate;
- di consegnare copia della presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

SINDACO
Fabio Colombo
Firmato digitalmente